

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2952

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle provincie di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze

*Presentato alla Presidenza il 21 gennaio 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per l'esecuzione delle opere di ripristino, in conseguenza dei danni causati dalle alluvioni e dai terremoti verificatisi in alcune province del territorio nazionale negli anni 1960 e 1961, la legge 3 gennaio 1963, n. 4, autorizzò la complessiva spesa di lire 2.850.000.000 ripartita negli esercizi finanziari dal 1962-1963 al 1964-1965.

I terremoti verificatisi nel 1960 e 1961 nelle provincie di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze sono inclusi tra le calamità contemplate dalla citata legge e ad essi sono stati estesi i benefici previsti alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, che ha recato provvidenze straordinarie a fa-

vore delle zone della provincia di Salerno danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1964.

La pura e semplice estensione di queste ultime provvidenze alle calamità indicate dalla succitata legge n. 4, ha, peraltro, determinato una omissione in ordine agli interventi consentiti a norma della lettera *g)* dell'articolo 1 della legge n. 279, consistenti nella « concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione ».

La lettera della disposizione, infatti, menzionando espressamente ed esclusivamente i fabbricati urbani ha escluso la possibilità dell'intervento dello Stato per il ripristino degli

immobili rurali colpiti dagli stessi terremoti.

Evidentemente, non era negli intendimenti del legislatore porre tale limitazione, che sembra, invece, da attribuire esclusivamente alla mancata considerazione che la sopracitata norma non contempla anche i fabbricati rurali, soltanto per il motivo che per questi ultimi si era già provveduto, con la legge 24 marzo 1955, n. 161, nel quadro delle provvidenze stabilite in favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni.

L'accennata lacuna della legge 3 gennaio 1963, n. 4, ha determinato così una ingiusti-

ficata disparità di trattamento nei confronti dei proprietari dei fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai sopraindicati terremoti.

Appunto per ovviare a tale inconveniente, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale le provvidenze previste dalla citata legge n. 4 per i fabbricati urbani vengono estese ai fabbricati rurali e viene determinato in sei mesi il termine utile per la presentazione delle domande intese ad ottenere il contributo dello Stato per il ripristino di questi immobili.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.

### ART. 2.

Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

Per l'applicazione della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 milioni da iscriversi in ragione di 350 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La somma di lire 350 milioni per l'esercizio 1965 sarà così ripartita:

lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

Nello stesso modo sarà ripartita la somma di lire 350 milioni a carico dell'esercizio 1966.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965 ed a quello di pari importo a carico dell'esercizio 1966 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.